



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

*Prot. n. 643/20 Int.
del 21/2/2020*

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ANCHE QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CAMPOBASSO**

richiamati

- i propri provvedimenti n. 681 del 25.2.2020, n. 159 Int del 28.2.2020 e n. 166 Int del 3.3.2020, dettanti misure per prevenire il contagio da COVID-19 comunicati a tutto il personale del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- il proprio provvedimento n. 171/20 Int del 9.3.2020, con il quale ha disposto che tutti i giudici del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace si attenessero alle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 11 dell'8.3.2020 in materia di rinvio, con eccezioni, di tutte le udienze civili e penali fissate tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020;
- il proprio provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 - di cui ha disposto l'affissione nelle bacheche degli Uffici e la pubblicazione sui siti internet degli Uffici, nonché la comunicazione alla signora Presidente della Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, a tutti i Giudici e a tutto il Personale Amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, al Ministero della Giustizia, al sig. Prefetto in sede, al sig. Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM - contenente ulteriori disposizioni da adottarsi già nel corso del periodo di applicazione delle norme di cui all'art. 1 del Legge 8 marzo 2020 n. 11 (di differimento urgente delle udienze, con eccezioni, e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. e sino al 22 marzo 2020), mediante anticipazione di alcune delle misure da prendersi entro il 22.3.2020, per il periodo corrente dal 23.3.2020 al 31.5.2020, segnatamente in materia di apertura al pubblico degli uffici e regolamentazione delle modalità di accesso agli stessi, nonché di ricezione degli atti, al fine di ridurre al minimo i contatti diretti tra personale amministrativo, giudici e utenti;
- il proprio provvedimento n. 224/20 Int del 19.3.2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nel testo originario;
- il proprio provvedimento n. 285/20 Int del 10.4.2020, di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 83 del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020;
- il proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché l'analogo provvedimento del 17.4.2020 prot. n. 92 Int del 20.4.2020, con i quali sono state dettate ulteriori disposizioni, rispettivamente per le due sedi del Tribunale di Campobasso e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, per prevenire il contagio, in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso;
- il proprio provvedimento n. 1420 del 5.5.2020 emesso ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modd. in L. 24.4.2020 n. 27 per il periodo 12.5.2020/31.5.2020;

- il proprio provvedimento n. 1660 del 26.5.2020, emesso ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge 24.4.2020 n. 27 di conversione, già prima della conversione dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e, dopo la conversione, dall'art. 3 del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, nonché dall'art. 221 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, per il periodo 1.6.2020/31.7.2020;
- il proprio provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020;
- il provvedimento n. 2283 del 31.7.2020 il Presidente ff del Tribunale;

rilevato che

poiché in data prossima all'11.5.2020 doveva essere adottato, per il periodo 12.5.2020/31.7.2020, il provvedimento di cui all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo hanno modificato;

poiché l'emergenza epidemiologica, in corso anche in questa Regione, rendeva necessario da un lato garantire una ripresa almeno parziale dello svolgimento dell'attività giudiziaria già sospesa e dall'altro assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgessero in modo tale da prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19, dovendosi, in proposito, necessariamente tenere presente che il livello di capacità del sistema sanitario regionale ad affrontare l'epidemia incideva direttamente sulle scelte che i capi degli Uffici giudiziari del distretto dovevano adottare;

poiché nella riunione in data 11 marzo, convocata dalla Presidente della Corte di Appello, il Direttore Generale dell'ASREM aveva evidenziato l'esistenza, in Regione, di gravi criticità - tra cui:
a) quella derivante dal limitato numero di posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali; in particolare, gli unici posti letto disponibili per infettati da COVID-19, nei reparti di terapia intensiva sono, in totale, 10 e tutti a Campobasso (di cui 3 già occupati) anche se ne è stato programmato l'aumento fino a 45 in tempi che, tuttavia, non sono stati precisati; b) quella derivante dal numero limitato delle unità di personale sanitario in servizio presso le strutture ospedaliere, alle quali si aggiungono i problemi di tensione del personale stesso, che hanno già provocato alcune defezioni nonché il rischio di contagi del personale stesso, contagi già verificatisi e che hanno determinato la chiusura temporanea dell'ospedale di Termoli - evidenziando, quindi, l'impossibilità di fronteggiare un alto picco di contagio in una Regione, come il Molise, tra quelle con il più elevato tasso di popolazione anziana, la necessità di limitare al massimo gli accessi negli uffici giudiziari e, di conseguenza, esprimendo il parere che le udienze, fatte salve le funzioni essenziali, dovessero essere sospese per la durata massima originariamente prevista dall'abrogato art. 2 del D.L. n. 11/2020;

poiché con la nota prot. 56335 del 4 aprile 2020 il Presidente della Regione Molise aveva trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale, che - in risposta a specifica richiesta della Presidente della Corte di Appello - aveva confermato il parere precedentemente espresso, rappresentando la necessità di una ulteriore sospensione delle udienze per il periodo di emergenza;

poiché con la successiva nota prot. n. 69000/2020 del 4.5.2020, il Presidente della Regione Molise aveva trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale, che aveva ritenuto ragionevole - in un'ottica prudenziale di tutela della salute pubblica - una proroga del rinvio delle udienze, fatte salve le funzioni essenziali, fino al 31.5.2020, misura prevista dalla lett. g) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

poiché ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27 - ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020;

sentiti la Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, il Presidente della Camera Penale di Campobasso, il Presidente di Sezione, i Giudici del Tribunale di Campobasso, il Dirigente Amministrativo del Tribunale, che concordavano sulla adozione delle misure di cui appresso;

con provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, questo Presidente disponeva:

a) per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 maggio 2020, il rinvio delle udienze civili (ivi comprese quelle di lavoro e previdenza) e penali a data successiva al 31.5.2020, con diverse esclusioni, giacché l'emergenza epidemiologica che lo consentiva, ex art. 83 co. 7 lett. g) D.L. n. 18/2020 nel testo allora vigente, era ancora in atto, alla luce del citato parere dell'Autorità Sanitaria Locale, trasmesso dal Presidente della Regione Molise, dal quale non vi era ragione allo stato di discostarsi se non per le limitate eccezioni ivi indicate;

b) le misure da adottarsi nel predetto periodo di sospensione per l'attività non sospesa;

c) le misure da adottarsi per l'attività giudiziaria tutta nel periodo successivo fino al 31.7.2020;

con tale provvedimento, erano esclusi dal rinvio, per il periodo 12.5.2020/31.5.2020, già in una logica di parziale e prudente ripresa dell'attività giudiziaria:

1) in primo luogo i procedimenti già esclusi dal rinvio *ex lege* per il precedente periodo 9.3.2020/11.5.2020, come espressamente individuati dal comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 e come individuabili, attraverso la dichiarazione di urgenza ivi prevista con provvedimento giurisdizionale non impugnabile, con la precisazione che le cause civili, di lavoro e di previdenza non rinviabili, ricorrendone le condizioni, ove possibile, sarebbero state tenute con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) e h) stesso D.L.

2) I procedimenti già esclusi dal rinvio *ex lege* per il periodo precedente ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.L. n. 23 del 8.4.2020.

3) Le udienze del Tribunale del Riesame, indipendentemente dalla richiesta di trattazione delle parti.

4) Le udienze penali relative a procedimenti con uno o più imputati sottoposto/i a misura cautelare, da celebrarsi obbligatoriamente ai sensi del comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 o ai sensi del comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 del 8.4.2020, già nel periodo 9.3.2020/11.5.2020, anche con riguardo agli imputati non sottoposti a misura cautelare o sottoposti a misura cautelare ma non richiedenti la celebrazione dell'udienza, quando la separazione delle posizioni avrebbe determinato incompatibilità per lo stesso giudice di trattare tutti i procedimenti eventualmente da separarsi.

5) Le udienze penali per le quali era prevista la sola discussione, dinanzi ai giudici togati tutti, dinanzi ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto, a condizione che le parti consentissero alla loro trattazione da remoto secondo le previsioni di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. n. 18/2020 nel testo attualmente vigente, ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice, monocratico o collegiale.

6) Le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, ma quanto ai GOP solo nel caso in cui fossero in grado di operare da remoto - che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, che si sarebbero svolte - ove tecnicamente possibile e nel numero

massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice monocratico o collegiale - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. n. 18/2020.

7) Le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, ma quanto ai GOP solo nel caso in cui fossero in grado di operare da remoto - che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, che si sarebbero svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020;

rilevato che

con la successiva nota prot. n. 78561/2020 del 21.5.2020, il Presidente della Regione Molise ha trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale della Regione Molise n. 47985/2020 del 21.5.2020, con la quale l'ASREM ha ritenuto che:

a) seppure in miglioramento, l'attuale situazione richiede l'adozione di misure organizzative che consentano, sia pure nella prospettiva di una graduale ripresa delle attività giudiziarie, di evitare contatti ravvicinati tra le persone;

b) così come per le altre amministrazioni, è consigliato l'utilizzo di attività da remoto di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020;

c) per le attività per le quali è indispensabile la presenza, sarà necessario adottare modalità che consentano uno scaglionamento delle udienze al fine di evitare assembramenti oltre alla adozione di tutte le cautele necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da Covid 19;

ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27 - ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020;

per il periodo 1.6.2020/31.7.2020 è stato necessario adottare un nuovo provvedimento ex art. all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo avevano modificato, di parziale modifica del provvedimento n. 1420 del 5.5.2020 - che, ove non modificato, avrebbe determinato la ripresa integrale dell'attività giudiziaria a partire dall'1.6.2020 e non già il progressivo incremento della stessa, come auspicato dall'autorità sanitaria regionale e come suggerito dal buon senso - in modo da non compromettere il progressivo contenimento della diffusione dell'epidemia, raggiunto, almeno allo stato, con l'attuazione delle note prescrizioni drastiche della Legge e dei DPCM dalla Legge disciplinati, prescrizioni anch'esse via via divenute meno stringenti, non drasticamente eliminate;

con il provvedimento n. 1660 del 26.5.2020, pertanto, si disponeva che nel periodo 1.6.2020/31.7.2020, in particolare, sarebbero state tenute, oltre alle udienze già escluse dal rinvio ad udienza successiva al 31.5.2020 per il periodo 12.5.2020/31.5.2020, in forza del citato provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, le udienze di seguito indicate, ulteriori e diverse rispetto a quelle già ivi indicate come escluse dal rinvio, a condizione che non si determinassero assembramenti ed anzi fosse consentito in concreto il mantenimento delle distanze di sicurezza tra i soggetti partecipanti all'udienza:



a) le udienze indicate dal comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 la cui celebrazione per il precedente periodo era rimessa alla volontà di alcuna delle parti, ora indipendentemente dalla richiesta di parte e per tutte le parti, per la loro intrinseca urgenza, specie dopo il rinvio disposto nel precedente periodo;

b) le udienze civili rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere f) e h) dell'art. 83 co. 7 D.L. n. 18 del 2020, ma non trattabili in concreto con tali modalità, che in tal caso saranno tenute in presenza, perché richiedenti la partecipazione di un numero limitato di soggetti per ciascun processo;

c) le udienze preliminari e le udienze in camera di consiglio del GIP/GUP, perché, se non celebrate, determinerebbero l'allungamento non solo della fase GIP/GUP del procedimento, ma anche di quelle eventuali successive, e perché di regola richiedenti la partecipazione di un numero limitato di soggetti per ciascun processo;

d) le udienze penali dibattimentali riservate alla trattazione delle questioni preliminari e di ammissione delle prove, per le quali è prevista la partecipazione delle sole parti e del giudice;

e) le udienze penali dibattimentali di discussione, per le quali è prevista la partecipazione delle sole parti e del giudice;

con lo stesso provvedimento n. 1660 del 26.5.2020;

a) non si riteneva opportuno prevedere in via generale la celebrazione delle udienze istruttorie, destinate, ad es. alla assunzione di interrogatori e testimonianze in presenza, perché, in parte, esse, in alcuni dei casi come sopra non sospesi, si sarebbero tenute ed avrebbero determinato l'afflusso anche di testi, periti e consulenti, e perché restava comunque ferma la possibilità di ricorrere alla testimonianza scritta di cui agli artt. 257 bis c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c.;

b) per lo stesso periodo, le altre udienze, come sopra e come dalla parte dispositiva non escluse dal rinvio, si disponeva che sarebbero state rinviate a data successiva al 31.7.2020 con gli stessi criteri indicati nel provvedimento n. 1420 del 5.5.2020 ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. g) D.L. n. 18 del 2020;

c) le altre misure già disposte con il provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, venivano sostanzialmente confermate, ma si riteneva opportuno disporre, come consentito dall'art. 83 co. 7, lett. h-bis) D.L. n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020, lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

rilevato che

con detto provvedimento n. 1660 del 26.5.2020 venivano adottate le misure di cui innanzi fino 31.7.2020 e non già fino al 30.6.2020, come prima previsto dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, giacché l'art. 3 co. 1 lett. i) del D.L. n. 28 del 2020 aveva disposto che ovunque nell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 ricorressero le parole «30 giugno 2020» esse fossero sostituite dalle seguenti «31 luglio 2020»;

dopo l'adozione di tale provvedimento, in sede di conversione con modificazioni del D.L. n. 28 del 2020, la legge n. 70 del 2020 ha soppresso proprio la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 di detto decreto legge, per cui i poteri del capo dell'ufficio giudiziario disciplinati dai commi 6 e 7 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, risultano nuovamente limitati temporalmente al 30.6.2020, come previsto dal citato art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 28 del 2020;

di conseguenza le misure di cui al citato provvedimento n. 1660 del 26.5.2020 sarebbero state efficaci fino al 30.6.2020 e dall'1.7.2020 avrebbero cessato di avere efficacia;



pertanto, con provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020, sentita la sig.ra Presidente della Corte di Appello, che concordava su detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, questo Presidente così disponeva:

1. Dal 1.7.2020 cesserà di avere efficacia il provvedimento n. 1660 del 26.5.2020 - emesso per il periodo 1.6.2020/31.7.2020 da questo Presidente ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. n. 18 del 2020, nella formulazione allora vigente, in seguito alla entrata in vigore del D.L. n. 28 del 2020 ma prima della sua conversione con modificazioni in legge - nelle parti incompatibili con la nuova attuale formulazione del citato art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, conseguente alla entrata in vigore della legge n. 70 del 2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 28 del 2020.

2. Tutta l'attività giurisdizionale del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, a partire dal 1.7.2020, sarà svolta nel rispetto del disposto normativo di cui alla nuova ultima formulazione dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 e delle altre norme processuali vigenti.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative all'organizzazione dei servizi per il personale amministrativo di questo Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

4. Restano ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, tutte le disposizioni già dettate nei provvedimenti già emessi e sopra richiamati compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, in particolare quelle di cui al provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 in materia di:

a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso rigorosamente scaglionato, onde evitare assembramenti, sia, prioritariamente, alle persone che debbono svolgervi attività urgenti, sia, subordinatamente e previa prenotazione telematica o telefonica, a quelle che non debbono svolgere atti urgenti;

b) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

Restano, altresì, ferme le ulteriori disposizioni, di cui al proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché all'analogo provvedimento del 17.4.2020 prot. n. 92 Int del 20.4.2020, volte a prevenire il contagio, rispettivamente per le due sedi del Tribunale di Campobasso e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

5. Il Dirigente Amministrativo per il Tribunale è invitato a modificare, se necessario, di concerto con questo Presidente, il piano delle presenze del personale amministrativo in Tribunale, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020 al 31.7.2020.

Il Responsabile delle Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace è invitato a segnalare a questo Presidente l'eventuale necessità di modificare il piano delle presenze del personale amministrativo presso l'Ufficio del Giudice di Pace, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020 al 31.7.2020.



6. *Il personale addetto alla vigilanza delle sedi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso continuerà a contingentare gli accessi al pubblico (che dovrà necessariamente essere munito di mascherine e guanti) e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni, secondo le disposizioni già impartite dal Procuratore Generale d'intesa con la Presidente della Corte di Appello*

7. *Sono sin da ora fatte salve tutte le disposizioni normative che, anche in contrasto con il presente provvedimento, dovessero medio tempore, intervenire.*

8. *Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà applicato presso il Tribunale di Campobasso, nonché presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.*

9. *Il Presidente dei singoli collegi e i Giudici provvederanno agli adempimenti di loro competenza conseguenti a detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, in applicazione della legislazione sostanziale e processuale vigente.*

10. *Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet del Tribunale e in quella del sito dell'Ufficio del Giudice di Pace, comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale amministrativo in servizio presso detti Uffici, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM, alle RSU e ai RSL.*

rilevato che

con provvedimento n. 2283 del 31.7.2020 il Presidente ff del Tribunale ha dettato, fino al 17.8.2020, alcune delle disposizioni sostanzialmente già previste nel provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020 ove si escluda il richiamo del sopravvenuto art. 221 D.L. n. 77 del 2020;

tanto premesso

poiché l'emergenza epidemiologica è ancora in atto, poiché l'art. 221 D.L. n. 77 del 2020 è norma di legge da applicarsi da parte dei giudici indipendentemente dalle disposizioni del Presidente del Tribunale;

ribadisce che

come già previsto nel provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020;

- Restano ferme fino a nuove diverse determinazioni tutte le disposizioni relative all'organizzazione dei servizi per il personale amministrativo di questo Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Restano ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, tutte le disposizioni già dettate nei provvedimenti già emessi e sopra richiamati compatibili con quelle di cui al nel provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020; in particolare quelle di cui al provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 in materia di:

a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso,



rigorosamente scaglionato, onde evitare assembramenti, sia, prioritariamente, alle persone che debbono svolgervi attività urgenti, sia, subordinatamente e previa prenotazione telematica o telefonica, a quelle che non debbono svolgere atti urgenti;

b) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

Restano, altresì, ferme le ulteriori disposizioni, di cui al proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché all'analogo provvedimento del 17.4.2020 prot. n. 92 Int del 20.4.2020, volte a prevenire il contagio, rispettivamente per le due sedi del Tribunale di Campobasso e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Il Dirigente Amministrativo per il Tribunale è invitato a modificare, se necessario, di concerto con questo Presidente, il piano delle presenze del personale amministrativo in Tribunale, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020.

Il Responsabile delle Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace è invitato a segnalare a questo Presidente l'eventuale necessità di modificare il piano delle presenze del personale amministrativo presso l'Ufficio del Giudice di Pace, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020.

- Il personale addetto alla vigilanza delle sedi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso continuerà a contingentare gli accessi al pubblico (che dovrà necessariamente essere munito di mascherine e guanti) e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni, secondo le disposizioni già impartite dal Procuratore Generale d'intesa con la Presidente della Corte di Appello

- Sono fatte salve tutte le disposizioni normative che, anche in contrasto con il provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020, fossero o dovessero, *medio tempore*, intervenire.

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà applicato presso il Tribunale di Campobasso, nonché presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Il Presidente dei singoli collegi e i Giudici provvederanno agli adempimenti di loro competenza conseguenti a detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, in applicazione della legislazione sostanziale e processuale vigente.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet del Tribunale e in quella del sito dell'Ufficio del Giudice di Pace, comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale amministrativo in servizio presso detti Uffici, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM, alle RSU e ai RSL.



Campobasso, 21.8.2020

Il Presidente del Tribunale
(dott. Salvatore Casiello)

